

SETTORE II

UFFICIO TRIBUTI

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA***

<p>DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 122 DEL 17/5/1994 CON CHIARIMENTI DI CUI A DELIBERA COMMISSARIALE N. 378 DEL 12/7/1994 CON MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI CUI A DELIBERA COMMISSARIALE N. 926 DEL 24/11/1994 CON MODIFICA DI CUI A DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 13/1/1995 CON CHIARIMENTI ALLA DELIBERA COMMISSARIALE N. 926 DEL 24/11/94 DI CUI A DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 15/2/1995 CON MODIFICA DI CUI A DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 15/10/1996 CON MODIFICA DI CUI A DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 12/5/1997 CON MODIFICA DI CUI A DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30/9/1997 CON MODIFICA DI CUI A DELIBERA COMMISSARIALE N. 13 DEL 31/1/2002 CON MODIFICA DI CUI A DELIBERA COMMISSARIALE N. 13 DEL 2/2/2005 CON AGGIORNAMENTO DI CUI A DELIBERA DI GIUNTA N.27 DEL 28/2/2006</p>

INDICE

CAPO I

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Occupazione di suolo e spazio pubblico	pag.	4
ART. 2	Concessione di occupazione	“	4
ART. 3	Occupazione d’urgenza	“	4
ART. 4	Domanda di occupazione	“	5
ART. 5	Pronuncia sulla domanda	“	5
ART. 6	Rilascio dell’atto di concessione	“	5
ART. 7	Durata dell’occupazione	“	6
ART. 8	Obblighi del concessionario	“	6
ART. 9	Decadenza della concessione	“	7
ART. 9/bis	Sospensione della concessione del posteggio	“	7
ART. 10	Revoca della concessione	“	7
ART. 11	Divieto temporaneo di occupazione	“	8
ART. 12	Rinnovo	“	8
ART. 13	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	“	8
ART. 14	Autorizzazioni ai lavori	“	8
ART. 15	Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	“	8
ART. 16	Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari	“	9
ART. 17	Mestieri girovaghi e mestieri artistici	“	9
ART. 18	Esecuzione di lavori ed opere	“	9
ART. 19	Occupazione con passi carrabili o accessi	“	9
ART. 20	Concessione di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali	“	10

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 21	Disposizioni di carattere tributario	pag.	11
ART. 22	Tariffe	“	12
ART. 23	Tassa per le occupazioni temporanee, sua graduazione in rapporto alla durata e fattispecie	“	12
ART. 24	Riduzioni della tassa	“	12
ART. 25	Esenzione dalla tassa	“	13
ART. 26	Denuncia e versamento della tassa	“	13
ART. 27	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	“	14
ART. 28	Sanzioni	“	14
ART. 29	Norme finali e transitorie	“	14
ART. 30	Entrata in vigore	“	15
ALLEGATO “A”	TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	“	16
ALLEGATO “B”	ELENCO DELLE STADE	“	20
ALLEGATO “C”	CANONE RICOGNITORIO SULLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	“	22

CAPO I

OCCUPAZIONE DEL SUOLO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Torremaggiore si osservano le norme del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, questo Comune agli effetti della T.O.S.A.P., appartiene alla IV Classe.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

La concessione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera **d)**, mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera **e)** dell'art. 25.

La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ART. 3

OCCUPAZIONE D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale via fax o con telegramma.

Gli uffici, per quanto di propria competenza, provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati che l'Amministrazione richiederà, ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

ART. 5
PRONUNCIA SULLA DOMANDA

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate all'Ufficio Tecnico Comunale per le occupazioni di natura permanente, ed all'ufficio di Polizia Municipale per quelle a carattere temporaneo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al quinto comma dell'art. 4 del presente Regolamento.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 6
RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

L'Ufficio Tecnico comunale, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico ed eventuali infrastrutture pubbliche insistenti sullo stesso; il tutto dovrà essere eseguito a regola d'arte e nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

ART. 7

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, e del personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione o ad altri manufatti esistenti, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a perfetta regola d'arte ed a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione, di adattamento o comunque di modifiche del terreno infrastrutture e/o manufatti preesistenti, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, che verrà determinata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario non può, senza previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

ART. 9 **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Sono causa di decadenza dalla concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione dovuto per le concessioni permanenti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni. (ALLEGATO C).
- Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9/bis **SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione del posteggio è sospesa nei casi di:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (TOSAP, TARSU, POSTEGGI), la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento;
- recidiva per mancata osservanza del presente Regolamento;
- infrazioni non previste dalla normativa nazionale.

ART. 10 **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla retribuzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

ART. 11

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 12

RINNOVO

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 13

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

ART. 14

AUTORIZZAZIONI AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 15

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

ART. 16

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 17

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 18

ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

ART. 19

OCCUPAZIONE CON PASSI CARRABILI O ACCESSI

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati Passi Carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e/o della sola smussatura del cordone stradale intesa a facilitare, comunque, l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività, da parte del proprietario dell'accesso.

ART. 20

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passeggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28/03/1991 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4/06/1993.

E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 21

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato. Nel concetto di "simili infissi di carattere stabile" va compreso qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzione analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione; detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie (ALLEGATO B):

- Categoria Prima -
- Categoria Seconda -
- Categoria Terza -

La tassa è commisurata alla effettiva superficie con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

**ART. 22
TARIFFE**

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche (“ALLEGATO B”).

Si applicano le riduzioni previste dall’art. 24; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

**ART. 23
TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA E FATTISPECIE.**

Ai fini del disposto dell’art.45 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507, e dell’art. 1 del D.Lgs. 28/12/1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi e le specie di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE E FATTISPECIE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 18 ore	Riduzione del 25%
Oltre le 18 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa ordinaria
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 20%
Fascia dalle ore 7 alle ore 14 Occupazioni presso mercato settimanale e mercatini rionali	Tariffa ridotta del 30%
Fascia unica per fiera festa patronale “San Sabino”	Tariffa ridotta del 40%

**ART. 24
RIDUZIONI DELLA TASSA**

Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia;

d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

ART. 25 ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;

inoltre sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni di suolo e soprassuolo realizzate con festoni, addobbi, luminarie, tappeti e moquetes, fioriere e vasi, nel rispetto delle prescrizioni e/o autorizzazioni comunali a condizione che detto materiale non riproduca immagini pubblicitarie o posti a ridosso dei muri degli edifici o dei negozi non delimitino aree sottratte all'uso pubblico per essere adibite ad attività commerciali o lucrative in genere, tende o simili fisse o retrattili;
- occupazione del suolo pubblico nel mercato di antiquariato o di ricorrenze particolari non periodiche con materiali appartenenti ad hobbyisti, collezionisti ed artisti amatoriali sforniti di licenza o autorizzazione commerciale costituendo dette attività sviluppo e miglioramento degli aspetti storici, artistici e culturali.

ART. 26 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla domanda l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Il pagamento a tariffa ridotta del 50% della tassa per le occupazioni ricorrenti annuali realizzate in occasione dei mercati giornalieri e settimanali, può essere effettuato a rate trimestrali anticipate previa sottoscrizione dell'autorizzazione annuale rilasciata dal Comune.

ART. 27

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 28

SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383, e successive modificazioni, della Legge 27/11/1981, n. 689, e successive modificazioni e del D.L. 30/4/1992, n. 285, e successive modificazioni.

ART. 29

NORME FINALI E TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 56, per il solo anno 1994, la tassa è dovuta come segue:

- a) **comma 3** - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al **CAPO II** art. 26 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) **comma 4** - Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 566/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentata del 10%, con una tassa minima di £.50.000;
- c) **comma 5** - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per annualità fino al 1994.
- d) **comma 11 bis** - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le

occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché la delibera consiliare n. 65 del 25/7/1991, vistata il 9/9/1991 al n. 10194 e tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 30
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO “A”

CLASSE IV

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A)	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno:	
	CATEGORIA PRIMA	€ 33,053
	CATEGORIA SECONDA	€ 26,856
	CATEGORIA TERZA	€ 25,822
B)	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 65)%:	
	CATEGORIA PRIMA	€ 11,569
	CATEGORIA SECONDA	€ 9,400
	CATEGORIA TERZA	€ 9,038
C)	Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50)%:	
	CATEGORIA PRIMA	€ 16,527
	CATEGORIA SECONDA	€ 13,428
	CATEGORIA TERZA	€ 12,911
D)	Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni metro quadro e per ogni anno (riduzione del 50)%:	
	CATEGORIA PRIMA	€ 16,527
	CATEGORIA SECONDA	€ 13,428
	CATEGORIA TERZA	€ 12,911
E)	Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70)%:	
	CATEGORIA PRIMA	€ 9,916

CATEGORIA SECONDA	€ 8,057
CATEGORIA TERZA	€ 7,747

F)	Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).	
	CATEGORIA PRIMA	€ 33,053
	CATEGORIA SECONDA	€ 26,856
	CATEGORIA TERZA	€ 25,822
G)	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:	
	CATEGORIA PRIMA (per ogni utenza risultante al 31 dicembre dell'anno precedente)	€ 0,81341
	CATEGORIA SECONDA	€ 0,81341
	CATEGORIA TERZA	€ 0,81341
	La tariffa va aumentata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (art.18 Legge 488/99)	
H)	Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno:	
	CENTRO ABITATO (zone A,B,e C del P.R.G.)	€ 10,329
	ZONA LIMITROFA (zona F del P.R.G.)	€ 7,747
	FRAZIONI, SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE (zone E,D, e PIP del P.R.G.)	€ 5,165
I)	Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa con i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno:	
	CATEGORIA PRIMA	€ 39,251
	CATEGORIA SECONDA	€ 23,757
	CATEGORIA TERZA	€ 10,329
	La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del	

5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.	
---	--

TARIFFA BASE T.O.S.A.P. TEMPORANEA	PRIMA	SECONDA	TERZA
GIORNALIERA FINO A 14 GIORNI	2,2730	1,5911	1,3638
AMBULANTI, PROD. AGR., PUBBL. ESERCIZI			
RIDUZIONE - 50%	1,1365	0,7956	0,6819
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,9092	0,6364	0,5455
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.	0,4546	0,3182	0,2728
ESERCIZI COMMERCIALI E VARIE			
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,4546	0,3182	0,2728
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG	0,2273	0,1591	0,1364
ATTIVITA' EDILIZIA			
RIDUZIONE - 50%	1,1365	0,7956	0,6819
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,9092	0,6364	0,5455
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.	0,4546	0,3182	0,2728
PARTITI POLITICI – ASSOCIAZIONI SINDACALI E CULTURALI – SPETTACOLI VIAGGIANTI			
RIDUZIONE - 80%	0,4546	0,3182	0,2728
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,3637	0,2546	0,2182
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG	0,1818	0,1273	0,1091
AUTOVETTURE AD USO PRIVATO			
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,4546	0,3182	0,2728
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.	0,2273	0,1591	0,1364

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	Fino a 1 km	Oltre 1 Km
FINO A 30 gg.	11,0000	16,5000
FINO A 90 gg.	14,3000	21,4500
FINO A 180 gg.	16,5000	24,7500
OLTRE 180 gg.	22,0000	33,0000

TARIFFA BASE T.O.S.A.P. TEMPORANEA	PRIMA	SECONDA	TERZA
FASCIA ORARIA FINO A 18 ORE (riduzione -25%)	1,7048	1,1933	1,0229
AMBULANTI, PROD. AGR., PUBBL. ESERCIZI			
RIDUZIONE - 50%	0,8524	0,5967	0,5114
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,6819	0,4773	0,4091
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.	0,3410	0,2387	0,2046

ESERCIZI COMMERCIALI E VARIE			
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,3410	0,2387	0,2046
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG	0,1705	0,1193	0,1023
PARTITI POLITICI – ASSOCIAZIONI SINDACALI E CULTURALI			
RIDUZIONE - 80%	0,3410	0,2387	0,2046
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,2728	0,1909	0,1637
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG	0,1364	0,0955	0,0818

TARIFFA BASE T.O.S.A.P. TEMPORANEA	
FASCIA UNICA PER MERCATO SETTIMANALE DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00	1,1458
RIDUZIONE - 50% AMBULANTI	0,5729
RIDUZIONE - 20% OLTRE 15 GG.	0,4583
RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.	0,2292

TARIFFA BASE T.O.S.A.P. TEMPORANEA	
FASCIA UNICA PER FIERA FESTA PATRONALE "S.Sabino"	0,6000

ALLEGATO "B"

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

PRIMA CATEGORIA

- 1)-C.SO G. MATTEOTTI (tra Piazza De Sangro e via P.Gobetti)
- 2)-P.ZZA DELLA REPUBBLICA
- 3)-P.ZZA INCORONAZIONE
- 4)-VIA MANZONI
- 5)-VIA G.B. VICO
- 6)-VIA E. RICCI
- 7)-VIA ALFIERI
- 8)-VIA SACCO E VANZETTI
- 9)-VIA LAVACCA E LAMEDICA
- 10)-VIA ARIOSTO
- 11)-VIA DELLA COSTITUENTE
- 12)-VIA FOSCOLO
- 13)-VIA MONTI
- 14)-VIA TASSO
- 15)-VIA PETRARCA
- 16)-VIA DANTE
- 17)-C.SO ITALIA
- 18)-P.ZZA MARTIRI
- 19)-VIA G. BRUNO
- 20)-VIA F.LLI BANDIERA
- 21)-VIA LEOPARDI
- 22)-V.LE A. MORO (tra via Mameli e via Celozzi)
- 23)-V.LE G. DI VITTORIO
- 24)-P.LE PIACQUADDIO - PALMA
- 25)-VIA DELLA FONTANA
- 26)-VIA CAVOUR
- 27)-VIA GIANNONE
- 28)-P.ZZA DE SANGRO
- 29)-VIA MAMELI
- 30)-P.ZZA MAZZINI (con relative appendici attigue comprese tra la stessa Piazza, c.so Matteotti e via Costituente)
- 31)-VIA CELOZZI

SECONDA CATEGORIA

- 1)- V.LE A. MORO (tra via Celozzi e via De Nicola)
- 2)- VIA MILANO
- 3)- VIA BOLOGNA
- 4)- VIA MATARESE
- 5)- VIA PALERMO
- 6)- VIA TORINO
- 7)- VIA ROMA
- 8)- VIA DE NICOLA
- 9)- C.SO G. MATTEOTTI (tra via P.Gobetti e via De Nicola)
- 10)-VIA P.GOBETTI (tra C.so Matteotti e via Savonarola)
- 11)-VIA F.LLI ROSSELLI (tra C.so Matteotti e via Savonarola)
- 12)-VIA BEZZECA (tra C.so Matteotti e via Savonarola)

- 13)-VIA DELLA BADIA SS. PIETRO E SEVERO
- 14)-VIA VILLAGLORI (tra via Badia e via P.Gobetti)
- 15)-VIA S. LUCIA (tra via Montebello e via P.Gobetti)
- 16)-VIA MILAZZO (tra via Montebello e via P.Gobetti)
- 17)-VIA CALATAFIMI (tra via Montebello e via P.Gobetti)
- 18)-VIA MENTANA (tra via Montebello e via P.Gobetti)
- 19)-VIA ASPROMONTE (tra via Montebello e via P.Gobetti)
- 20)-VIA MONTANARA
- 21)-VIA SAVONAROLA (tra via Custoza e via P.Gobetti)
- 22)-VIA MONTEBELLO (tra via Amendola e via Savonarola)
- 23)-VIA XX SETTEMBRE (tra C.so Matteotti e via Custoza)
- 24)-VIA VILLAFRANCA (tra via Volturmo e via Custoza)
- 25)-VIA VOLTURNO (tra C.so Matteotti e via Custoza)
- 26)-VIA MARSALA (tra C.so Matteotti e via Custoza)
- 27)-VIA G. AMENDOLA
- 28)-VIA PALESTRO
- 29)-VIA SAMMARTINO
- 30)-VIA MAGENTA
- 31)-VIA GOITO
- 32)-VIA PASTRENGO
- 33)-VIA GARIBALDI (tra C.so Matteotti e via Fiani)
- 34)-VIA LAMARMORA
- 35)-VIA PICCININO
- 36)-VIA N. BIXIO
- 37)-VIA CAIROLI
- 38)-VIA S.MARIA DELLA STRADA
- 39)-P.ZZA GRAMSCI
- 40)-VIA PRETURA
- 41)-VIA DE SANCTIS
- 42)-VIA FIORENTINO
- 43)-VIA ROSARIO
- 44)-P.ZZA A.. SCORZA
- 45)-VICO CARCERI
- 46)-VICO S. ANTONIO ABATE
- 47)-VIA BALILLA
- 48)-V.LE U.LA MALFA (da via Costituente ad ang. Via Fiani)
- 49)-VICO STORTO S. NICOLA
- 50)-VIA TRIPOLI (tra via Aspromonte e via Savonarola)
- 51)-VIA N. FIANI
- 52)-VIA ZUPPETTA
- 53)-LARGO LORETO
- 54)-VIA CUSTOZA

TERZA CATEGORIA. Restante territorio

ALLEGATO “C”

SOMME DOVUTE PER RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L'USO O L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

(Art. 27 D.Lgs. 30/4/1992, n.285)

A)- Per tutte le concessioni ed autorizzazioni di occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, riferite a passi carrabili rilasciate da questo Comune è dovuto, ove non sia applicabile la T.O.S.A.P., il canone annuo di concessione nella seguente misura:

- 1) - per tutte le occupazioni permanenti in genere il canone annuo è fissato in € 21,00;
- 2) - per i passi carrabili ad uso di utenti, il canone annuo di cui al punto 1) è maggiorato del 5% (cinque per cento) per ogni utente;
- 3) - per i passi carrabili ad uso industriale, di distribuzione di carburante e per qualsiasi altra attività commerciale il canone di cui al punto 1) è maggiorato dell'80% (ottanta per cento).
- 4) - nel caso di utenti titolari di unica autorizzazione concernente più passi carrabili a servizio della medesima abitazione, il canone annuo di concessione di € 21,00 è maggiorato del 20% per ogni passo carrabile in aggiunta al primo.

B)- Per tutte le concessioni ed autorizzazioni di occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, riferite ai casi sotto elencati, rilasciate da questo Comune è dovuto, ove non sia applicabile la T.O.S.A.P., il canone annuo di concessione nella seguente misura:

Occupazioni fino a 12 mq. per bombolone G.P.L.:	
CATEGORIA PRIMA	€ 110,00
CATEGORIA SECONDA	€ 80,00
CATEGORIA TERZA	€ 55,00
Occupazioni oltre i 12 mq. per bombolone G.P.L.:	
CATEGORIA PRIMA	€ 160,00
CATEGORIA SECONDA	€ 110,00
CATEGORIA TERZA	€ 80,00
Occupazioni per allestimento vetrine per esercizi pubblici fino a mq. 3:	
CATEGORIA PRIMA	€ 110,00
CATEGORIA SECONDA	€ 65,00
CATEGORIA TERZA	€ 45,00
Occupazioni per allestimento vetrine per esercizi pubblici oltre mq. 3:	
CATEGORIA PRIMA	€ 160,00
CATEGORIA SECONDA	€ 80,00
CATEGORIA TERZA	€ 65,00

Occupazioni con fioriere, paletti di sostegno per insegne, cartelli e manufatti similari, cadauno:	
CATEGORIA PRIMA	€ 21,00
CATEGORIA SECONDA	€ 18,00
CATEGORIA TERZA	€ 12,00
Occupazioni con impianti pubblicitari, anche se utilizzati per affissioni dirette, con superficie espositiva superiore a 6 mq.	
CATEGORIA PRIMA	€ 800,00
CATEGORIA SECONDA	€ 700,00
CATEGORIA TERZA	€ 650,00
Occupazioni con impianti pubblicitari, anche se utilizzati per affissioni dirette, con superficie espositiva inferiore o uguale a 6 mq.	
CATEGORIA PRIMA	€ 500,00
CATEGORIA SECONDA	€ 400,00
CATEGORIA TERZA	€ 350,00
Distributori di carburanti:	
CENTRO ABITATO (zone A,B,e C del P.R.G.)	€ 210,00
ZONA LIMITROFA (zona F del P.R.G.)	€ 160,00
FRAZIONI, SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE (zone E,D, e PIP del P.R.G.)	€ 130,00
Occupazioni fino a 20 mq. con chioschi:	
CATEGORIA PRIMA	€ 210,00
CATEGORIA SECONDA	€ 160,00
CATEGORIA TERZA	€ 130,00
Occupazioni da 20 mq. a 40 mq. con chioschi:	
CATEGORIA PRIMA	€ 370,00
CATEGORIA SECONDA	€ 290,00
CATEGORIA TERZA	€ 210,00
Occupazioni da 40 mq. a 60 mq. con chioschi:	
CATEGORIA PRIMA	€ 470,00
CATEGORIA SECONDA	€ 390,00
CATEGORIA TERZA	€ 310,00
Occupazioni oltre i 60 mq. con chioschi:	
CATEGORIA PRIMA	€ 520,00
CATEGORIA SECONDA	€ 440,00
CATEGORIA TERZA	€ 370,00

Occupazioni con tettoie e/o tende aggettanti di pertinenza, al servizio di esercizi pubblici, fino a mq. 20:	
CATEGORIA PRIMA	€ 55,00
CATEGORIA SECONDA	€ 40,00
CATEGORIA TERZA	€ 26,00
Occupazioni con tettoie e/o tende aggettanti di pertinenza, al servizio di esercizi pubblici, da mq. 20 fino a mq. 40:	
CATEGORIA PRIMA	€ 70,00
CATEGORIA SECONDA	€ 55,00
CATEGORIA TERZA	€ 40,00
Occupazioni con tettoie e/o tende aggettanti di pertinenza, al servizio di esercizi pubblici, oltre i mq. 40:	
CATEGORIA PRIMA	€ 110,00
CATEGORIA SECONDA	€ 80,00
CATEGORIA TERZA	€ 45,00
Occupazioni da parte di ENEL, SIP ed EAAP:	
Canone annuo forfettario nella misura del 10% della tassa permanente di occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta al 31 gennaio di ogni anno.	

C) - Per tutti gli altri casi di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche non previsti, ove non sia applicabile la T.O.S.A.P., il canone verrà determinato dal Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale di volta in volta tenendo conto della particolare ubicazione ed utilizzazione dell'area ed avendo riguardo al valore economico della concessione ed al vantaggio che il concessionario ne ricava.

L'importo del canone, di cui alle lettere A) - B) e C), dovrà essere versato in via anticipata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno; per la prima concessione il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio della stessa.